



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**Nuovo regolamento
comunale per la
celebrazione dei matrimoni
civili**

Approvato con delibera di G.C. n. 141 del 01/04/2025

Nuovo regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili

Art.1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività inerenti alla celebrazione dei matrimoni civili nel rispetto della normativa vigente ed in conformità agli artt. 106 e seguenti del Codice Civile ed all'Ordinamento dello Stato Civile

2. Il matrimonio è un istituto obbligatorio a carico del Sindaco quale Ufficiale di Governo che ne garantisce la celebrazione durante il normale orario di lavoro del personale comunale addetto all'ufficio di stato civile.

3. In caso di richiesta di celebrazione al di fuori dell'orario di lavoro si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento in quanto il servizio è tra quelli facoltativi per il quale richiedere un contributo da parte degli utenti a norma dell'art. 43 della legge 449/1997.

4. Le disposizioni relative al presente regolamento, per quanto compatibili con la disciplina generale di cui alla Legge n. 76 del 20.05.2016, sono applicate anche alla costituzione delle unioni civili.

Art.2 – FUNZIONI

Il matrimonio è celebrato dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile o da un suo delegato oppure, a richiesta degli interessati, può essere celebrato da un delegato tra le figure previste dal 3° comma dell'art. 1 del D.P.R. 396/2000.

Art. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI E ORARIO DI CELEBRAZIONE

1. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale offerta a titolo gratuito ai residenti quando viene svolta, durante il normale orario di lavoro del personale addetto all'ufficio di stato civile, nella Casa Comunale individuata nella *sala Servizi Demografici* presso la sede stabile dell'ufficio Servizi Demografici, in piazza A. Fanfani n. 1.

2. Anche i cittadini non residenti nel Comune possono richiedere di celebrare le proprie nozze in Arezzo in orario di servizio dietro il pagamento della relativa tariffa.

3. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, all'interno del vigente orario di servizio del personale addetto all'ufficio di stato civile, con il seguente calendario:

- *dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.00 (orario inizio cerimonia)*
- *il martedì e il giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17.00 (orario inizio cerimonia);*

In caso di eventuale variazione dell'orario di servizio, i matrimoni civili verranno celebrati secondo il calendario e negli orari successivamente stabiliti dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente regolamento.

4. La celebrazione del matrimonio può avvenire, su domanda dei residenti ed anche dei non residenti, fuori dall'orario di servizio del personale addetto all'ufficio di stato civile, previo pagamento delle relative tariffe, con il seguente calendario:

- *lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.15 alle ore 18.00 (orario inizio cerimonia);*
- *sabato, domenica e altri giorni festivi: dalle ore 9.15 alle ore 12.00 (orario inizio cerimonia) e dalle ore 15.15 alle ore 18.00 (orario inizio cerimonia), ad eccezione delle seguenti festività : 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile (festa della Liberazione), 1°*

maggio (festa dei Lavoratori), 2 giugno (festa della Repubblica) 7 agosto (ricorrenza del Santo Patrono), 15 agosto, 24 dicembre dalle ore 15.15 alle ore 18.00 , 25 dicembre, 26 dicembre (Santo Stefano), 31 dicembre dalle ore 15.15 alle ore 18.00

5. L'Amministrazione Comunale potrà stabilire successivamente, per alcuni uffici distaccati di Stato Civile, variazioni dell'orario e delle giornate di svolgimento delle cerimonie senza che ciò comporti la necessità di modificare il presente regolamento.

Art. 4 – LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, su richiesta degli interessati:

- nella *sala Servizi Demografici* individuata presso la sede stabile dell'ufficio Servizi Demografici in piazza A. Fanfani n. 1 quale Casa Comunale, ai sensi dell'art. 106 del codice civile (Ufficio di Stato Civile n. 1);
- nella *sala del Consiglio Comunale, Chiostro Comunale* ed altre sale situate presso la sede stabile del palazzo comunale in piazza della Libertà n. 1 quale Casa Comunale, ai sensi dell'art.106 del codice civile (Ufficio di Stato Civile n. 4) ;
- nella *sala del Consiglio* situata presso il primo piano di palazzo Fraternita, in piazza Grande, che rientra nella disponibilità giuridica del Comune a seguito della stipula con la Fraternita dei Laici, proprietaria del palazzo, del contratto di comodato d'uso rep. 1219/2015, istituita ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 396/2000, con deliberazione G.C. n. 180 del 01.04.2015, quale sede dell'Ufficio distaccato di Stato Civile n. 5;
- nel *salone delle Udienze* situato presso il piano terra di palazzo Fraternita, in piazza Grande, che rientra nella disponibilità giuridica del Comune di Arezzo in virtù dell'atto di concessione d'uso, a titolo oneroso, sull'immobile, rep. n. 781 del 05.03.2009, istituito ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 396/2000, con deliberazione G.C. n.709 del 29.12.2016, quale sede dell'Ufficio distaccato di Stato Civile n. 5;
- nella "*sala Camu*" situato presso il primo piano di palazzo Fraternita, in piazza Grande, che rientra nella disponibilità giuridica del Comune di Arezzo in virtù del sopracitato atto di concessione rep. n. 781 del 05.03.2009, istituita ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR n. 396/2000, con la presente deliberazione G.C., quale sede dell'Ufficio distaccato di Stato Civile n. 5;

2. Il Comune, con apposite deliberazioni della Giunta Comunale da trasmettere al Prefetto, potrà successivamente istituire uffici distaccati di stato Civile non solo all'interno del palazzo comunale e negli altri spazi di proprietà dell'Ente, ma anche presso altre strutture o aree di proprietà o nella disponibilità giuridica di soggetti privati purché concessi in uso gratuito al Comune di Arezzo in via esclusiva e continuativa, seppure frazionata nel tempo ai giorni di celebrazione, secondo la normativa vigente.

3. La disponibilità dei luoghi di proprietà dei terzi è accertata dall'Ente, in sede di prima applicazione, mediante apposita indagine pubblica previa pubblicazione di un avviso esplorativo, approvato dalla Giunta, che dovrà essere rivolto ai proprietari o a coloro che possano legittimamente disporre di *agriturismi, strutture ricettive, ristoranti situati in edifici di particolare pregio storico, architettonico, artistico presenti sul territorio comunale*. L'avviso dovrà contenere i requisiti richiesti e le specifiche prescrizioni. L'elenco dei luoghi individuati e verificati potrà successivamente, con cadenza periodica, essere aggiornato tenendo conto delle ulteriori candidature successivamente presentate.

4. Il Comune, propedeuticamente all'inserimento tra le sedi individuate, provvederà a verificare l'idoneità dei luoghi proposti in relazione ai requisiti richiesti e a dettare eventuali prescrizioni.

5. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi sopra elencati è possibile solo per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio di stato civile ai sensi dell'art. 110 del Codice Civile (nel caso)

Art. 5 – TARIFFE

1. L'attività di celebrazione dei matrimoni non comporta oneri diretti per l'Amministrazione comunale in quanto è finanziata attraverso le tariffe versate dagli utenti per i servizi aggiuntivi. Il Comune è titolare della gestione del servizio istituzionale e dei conseguenti incassi.
2. Le tariffe sono determinate in maniera forfettaria ed aggiornate annualmente con delibera di Giunta. Con l'individuazione di nuovi luoghi ai sensi dell'articolo precedente, la Giunta ne determina contestualmente le relative tariffe con decorrenza dalla deliberazione.
3. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titolo di rimborso: il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio comprensivo degli oneri per trattamento economico accessorio; il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala: riscaldamento, energia elettrica, pulizia ecc.). L'importo delle tariffe sarà diversificato in considerazione della residenza o meno nel Comune di Arezzo di almeno uno dei nubendi, del luogo di celebrazione e dei giorni ed orari di celebrazione (fuori o dentro l'orario di servizio).
4. I proprietari/titolari delle strutture individuate come ufficio distaccato di stato civile non potranno chiedere alcun corrispettivo per la celebrazione dei matrimoni o costituzione delle unioni civili, salvo i costi per l'utilizzo della struttura, determinati dal proprietario/titolare, per eventuali servizi aggiuntivi richiesti, oggetto di trattativa con i nubendi.

Art. 6– DESTINAZIONE DEI PAGAMENTI

I pagamenti di cui al presente regolamento saranno acquisiti al bilancio comunale e, in parte, confluiranno nel fondo risorse decentrate - parte variabile - ai sensi dell'art. 43 c. 4 del legge 449/1997- contributi dell'utenza per servizi pubblici - e saranno assegnati annualmente al personale che avrà espletato l'attività connessa alla celebrazione, nella misura del 30% degli introiti (al netto dell'iva da versare allo Stato), in proporzione al numero dei matrimoni effettuati.

Art. 7 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. E' possibile contrarre matrimonio civile nel Comune di Arezzo, facendone richiesta -da parte degli sposi o di un loro rappresentante- allo *Sportello Unico*, piazza Amintore Fanfani n.1, ovvero inoltrandola per posta, email o PEC all'Ufficio Servizi Demografici - Stato Civile, almeno 45 giorni prima della data desiderata.
2. Nel caso in cui sia necessario acquisire documentazione presso altre pubbliche amministrazioni, il termine di cui al primo comma potrebbe non essere sufficiente.
3. Il pagamento della tariffa per l'utilizzo della sala deve essere effettuato al momento della prenotazione tramite:
 - Sistema PagoPA
 - versamento diretto presso lo Sportello Unico mediante contanti o carta bancomat;
 - bonifico bancario;
 - c/c postale;
 - versamento alla Tesoreria comunale.

Art. 8 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. In tutte le sedi istituite sul territorio comunale i matrimoni devono essere celebrati alla presenza della bandiera Europea, Italiana e del Comune di Arezzo, quali simboli formali della loro designazione quale "Casa comunale" ed avere determinati requisiti di decoro.
2. Nelle cerimonie presso la Casa Comunale individuata nella sala Servizi Demografici , nella sala del Consiglio Comunale, nel Chiostro e nelle altre sale presso la sede stabile del palazzo comunale, è garantito l'allestimento istituzionale del luogo con un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate alla sottoscrizione di atto pubblico ed un numero di sedie/poltroncine adeguato per gli sposi, i testimoni ed il celebrante, da collocarsi come da tradizione. Gli uffici saranno costituiti, nell'immediatezza di ogni celebrazione, previa collocazione delle bandiere d'obbligo e dell'insegna del Comune.
3. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi e addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi sempre a loro cura. Le sale dovranno essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione.
4. Il Comune di Arezzo si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi od altro oggetto all'interno delle strutture, temporaneamente depositati dai nubendi o da terzi.
5. Nelle cerimonie presso gli uffici di stato civile istituiti al di fuori della Casa Comunale si provvederà ad allestire la sala secondo le modalità disciplinate dalla relativa delibera di Giunta di istituzione dell'ufficio distaccato di Stato Civile.

Art. 9 –PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI - RESPONSABILITA'

1. La celebrazione del matrimonio è un'attività di carattere istituzionale esercitata dal rappresentante dell'Amministrazione nelle sue pubbliche funzioni ed in tal senso gli sposi sono responsabili per sé stessi e per i propri invitati del mantenimento di un comportamento adeguato e rispettoso del luogo istituzionale scelto.
2. E' vietato spargere riso, pasta, confetti, petali, coriandoli, petali di fiori o altro materiale nelle sale e all'interno e all'ingresso delle strutture comunali, prima, durante ed al termine della cerimonie. E' altresì vietato l'uso di candele accese o ceri e di materiale pirotecnico all'interno delle strutture comunali.
3. Nelle cerimonie presso le sale dei palazzi comunali, gli addobbi floreali dovranno essere posizionati esclusivamente a terra o su apposite alzatine procurate a cura dei nubendi. Non è consentito appoggiare le composizioni floreali sui banchi del Consiglio Comunale o sul tavolo della cerimonia (eccetto il bouquet).
4. Nel caso di violazione di dette disposizioni, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la somma di € 250,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
5. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare delle spese degli stessi, sarà addebitata al soggetto richiedente, salvo identificazione del diretto responsabile.
6. Durante lo svolgimento della cerimonia devono essere rispettati i limiti di capienza massima delle sale stabiliti dalle norme di sicurezza.
7. Nelle cerimonie presso gli uffici di stato civile istituiti al di fuori della Casa Comunale si rinvia alle prescrizioni specifiche relative all'ufficio distaccato di Stato Civile.

Art. 10 – SERVIZI NON EROGATI

1. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per cause imputabili al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente. In tale ultima ipotesi la somma incassata sarà acquisita interamente al bilancio comunale, senza la devoluzione del 30% al fondo risorse decentrate, parte variabile, prevista dall'art. 6.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

Art. 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed, in particolare:
 - il Codice Civile art. 106 e ss
 - il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 - il DPR 3 novembre 2000 n. 396;
 - L. 20 maggio 2016 n. 76
2. Si rinvia inoltre alla disciplina di dettaglio disposta dalla Giunta Comunale in materia di istituzione degli uffici distaccati di stato civile, di approvazione delle relative tariffe e disciplina delle modalità d'uso degli spazi individuati .